

RAC 4088/18
N. 37/19

ORDINANZA

Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede, rilevato che le contestazioni mosse da GAL SGT all'operato di controparte hanno riguardato come da inequivoca lettura dell'atto di opposizione e dei documenti a questo allegati solo tre dei dodici incarichi professionali oggetto della convenzione di cui trattasi - quelli incentrati in concreto sulla posizione dei signori Demuro, Perra e Porru - condanna il menzionato GAL SGT, in accoglimento dell'istanza formulata dalla parte opposta con la verbalizzazione datata 22-01-2019, al pagamento in favore della stessa parte della somma pari a euro 2925.00 IVA esclusa - quale corrispettivo per il corretto oltre che tempestivo a termini di contratto, espletamento dei restanti nove incarichi professionali di cui sopra - dichiarando il presente provvedimento immediatamente esecutivo sul punto specifico;

rileva poi il carattere potenzialmente o concretamente contraddittorio della composta documentazione versata in atti posto che, a fronte di una convenzione che, nel suo articolo uno, pone a proprio oggetto il conferimento di incarichi professionali finalizzati all'istruttoria di 13 posizioni senza specificazioni di sorta, i documenti di parte opposta allegati al fascicolo monitorio - quelli in particolar contrassegnati dai numeri 4-5-6-7-8 - sembrerebbero invece avvalorare quanto sostenuto dall'architetto Cossu circa il fatto che il vaglio dei requisiti - tra virgolette - di prima ammissibilità fosse stato riservato al personale amministrativo interno al GAL, nemmeno potendo detto assunto essere smentito dal verbale del 28-03-2014 della commissione istruttoria, stante il mancato suo rinvenimento nel fascicolo del soggetto pubblico;

rilevato ancor che ad acuire le appena anticipate contraddizioni, interviene la missiva in atti del 10-09-2014, nella quale parte opposta sembra ammettere le proprie responsabilità in relazione all'imputato e no corretto assolvimento dell'incarico conferito - limitatamente peraltro alle sole posizioni dei soggetti di sopra evocati - questo complessivamente rilevato ammette, siccome rilevante ai fini del decidere, la prova orale dedotta dal GAL con l'atto di opposizione e col verbale del 22-01-2019 sui capi ivi formulati e coi testi ivi indicati, con la doverosa precisazione peraltro, che i capi 1-7 devono esser dichiarati inammissibili - il primo perchè generico, e il secondo perchè incentrato su verifiche riguardanti incarichi professionali ormai esulanti dall'ambito della presente contesa - ed il capo 8 irrilevante, mentre il teste chiamato a deporre sul capo 9, dovrà limitarsi a rispondere sulle questioni relative ai soli incarichi professionali ancora in discussione.

Rinvia pertanto la causa all'udienza del 19 Marzo 2019, data riservata peraltro, ritenute la necessità, al solo esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti, la discussione dei testi ammessi dovendo esser posticipata all'eventuale esito infruttuoso dell'incombente istruttoria de quo.

Manda alla cancelleria

Cagliari 26 Gennaio 2019

Depositato in Cancelleria
in data 26 GEN. 2019
IL CANCELLIERE



Il Giudice

Vito Afoate